



## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA N° 289 del 24 /11/2020

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente sospensione attività scolastiche in presenza dal 24.11.2020 al 03.12.2020.**

#### IL SINDACO

#### VISTI:

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
- la direttiva n.1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020 che individua la Calabria quale zona rossa e cioè zona normata dall'art. 3 del DPCM del 03.11.2020 (GU Serie Generale n. 275 del 04.11.2020 -
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80/2020, emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 "Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020";

**PRESO ATTO** che il TAR CALABRIA con Decreto n.609/2020 ha sospeso l'ordinanza regionale del 14 novembre 2020 con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;

**PRESO ATTO** della nota prot. N. 108043 del 11/11/2020, con la quale l'ASP di Cosenza Dipartimento di prevenzione invitava alla chiusura delle scuole al fine di consentire il graduale superamento delle criticità connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica;

**VISTA** la nota del 12/11/2020 del presidente della provincia di Cosenza con la quale si invitava a valutare la sospensione della didattica in presenza;

**CONSIDERATO** che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Calabria l'andamento epidemiologico in tutto il territorio regionale continua a registrare un costante aumento di casi di positività ed ha visto nelle ultime giornate un significativo incremento;

**CONSIDERATO** che sono stati riscontrati casi di positività in alcuni nuclei familiari del territorio di Cariati e che il trend è in aumento come si rileva dalla comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione finalizzate all'emissione delle ordinanze di isolamento fiduciario;

**PRESO ATTO** che, ad oggi, i casi di positività accertata sul territorio di Cariati sono numerosi e che è ragionevole ritenere, considerato quanto sopra evidenziato, un incremento quotidiano del numero dei positivi;

**CONSIDERATO** altresì che nell'ambito della comunità cittadina sono stati registrati contagi da Covid-19 in numero crescente e soprattutto non sempre riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra loro;

**RITENUTO** che l'aumentare dei casi di positività al Covid-19 sul territorio di Cariati ha interessato anche il mondo della scuola;

**PRESO ATTO** della fragilità dell'organizzazione sanitaria regionale, come evidenziata a diversi livelli istituzionali, non adeguata a fronteggiare un eccessivo diffondersi dell'epidemia;

**RITENUTO** che, pur in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all'adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia;

**PRESO ATTO** della più recente giurisprudenza amministrativa secondo la quale il provvedimento di sospensione dell'attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica delle persone pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM del 03.11.2020, è ritenuto legittimo;



## UFFICIO DEL SINDACO

### DATO ATTO:

- che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, rafforzare in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, le misure fin qui adottate;

**RITENUTO** necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, le attività scolastiche e didattiche delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, ricadenti nel territorio del Comune di Cariatì si svolgano **esclusivamente** - ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche - con modalità a distanza;

**SENTITO** per le vie brevi il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cariatì;

**VISTO** l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

**VISTO** il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

**VISTO** l'art. 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI** lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

### ORDINA

Che - ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti -, **LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE PRIMARIE E DELLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATÌ SI SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE - OVE POSSIBILE E CON ORGANIZZAZIONE INTEGRALMENTE DEMANDATA ALL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CON MODALITÀ A DISTANZA.**

### DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Cariatì e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza a:
  - 1) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Cariatì;
  - 2) Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
  - 3) A S.E. il Prefetto di Cosenza;
  - 4) Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariatì;
  - 5) Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
  - 6) Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
  - 7) Al Presidente della Regione Calabria;
  - 8) Al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 24 novembre 2020.



IL SINDACO  
Avv. Filomena Greco  
*[Handwritten signature]*